



COMUNE DI SALA CONSILINA
 Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 numero **212** del **20-09-2018**

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO AUMENTA ANTONIO C/COMUNE DI SALA CONSILINA.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di Settembre con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N o	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

VISTO l'atto di citazione notificato a questo Comune a mezzo servizio postale in data 8/8/2018, acclarato al n.13700/2018 di prot.gen.le dell'Ente lo stesso giorno con il quale il sig. Aumenta Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Boninfante, per tutte le motivazioni nell'atto di citazione medesimo riportate, ha citato il Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. a comparire dinanzi al Tribunale di Lagongero all'udienza fissata per il giorno 10 dicembre 2018, e ivi sentire accogliere le seguenti richieste e conclusioni:

“omissis...accogliere la domanda e per l'effetto, dichiarare che all'attore spetta il contributo di cui alla legge 219/81, così come concesso con provvedimento sindacale n.4 Reg del 26/8/1995 e, in conseguenza, condannare il Comune di Sala Consilina a corrispondere all'attore la somma dovutagli oltre accessori di legge, in virtù del buono contributo riconosciuto dall'Ente stesso, per la ristrutturazione della propria unità immobiliare danneggiata dal sisma del 23/11/1980, con la condanna della P.A. convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio...omissis... condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti da Aumenta Antonio a causa della mancata erogazione del contributo assegnato al suo dante causa...omissis...”;

VISTA la nota prot.n.14378/2018 del 27/8/2018 a firma del Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Attilio De Nigris, con la quale, per le motivazioni espresse nelle note datate 10/1/2011 e 14/11/2016 indirizzate all'avv. Boninfante, (agli atti) ritiene opportuna la costituzione dell'Ente nel giudizio intrapreso;

CONSIDERATO, pertanto, di dover conferire incarico a legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di ribadire le motivazioni precisate nelle surrichiamate note del Dirigente dell'Area Tecnica comunicate al ricorrente per il tramite il suo legale;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco “il solo titolare del potere di rappresentanza processuale” del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47 ,comma 12, “Competenze del Sindaco” stabilisce che il Sindaco “ 12. Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti”;

che l'art. 40 “Competenze della Giunta “ dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta “k) nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale “...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata,

soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta";

VISTO il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”;*

ATTESO che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di *“contratto d'appalto”*;
- a tale tipologia d'appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *“principi fondamentali”* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

VISTO il Titolo III, Capo 2, del Libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art.2230, sulla prestazione d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio

ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di G.C. n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l'assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari generali ed Istituzionali N.78 (R.G.n.371) del 5/7/2018 con la quale è stata, da ultimo, approvato l'aggiornamento della short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che *“il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza”* ;

RITENUTO di provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

1)di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi al Tribunale di Lagongero, nel giudizio proposto dal sig. Aumenta Antonio con l'atto di citazione notificato in data 8/8/2018, per i motivi in premessa richiamati;

2)di conferire,per l'effetto e per le motivazioni in premessa enunciate, incarico all'avv. _____, con studio legale in _____ al fine di provvedere a tutte le incombenze e atti relativi con riguardo alla costituzione in giudizio dell'Ente,con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;

3)di dare mandato al Dirigente f.f. Area AA.GG. per la sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinante i patti e le condizione per l'affidamento dell'incarico de quo;

4)di fissare in euro 1.000,00 oltre IVA CPA e spese nella misura del 15%, nonché spese vive documentate il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento

dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;

5) di dare atto che la spesa derivante dall'onorario così come fissata al precedente punto 4) sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006 ,del corrente bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio finanziario 2018;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Alfredo Messina con studio legale in Salerno, iscritto nella short list degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali di questo Comune, da ultimo approvata con determina dirigenziale n.78 (R.G.n. 371) del 5/7/2018;

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 19-09-2018

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI

Dott. Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 20-09-2018

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

Dott. SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 20-09-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 20-09-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro
